

# IL NUOVO CODICE DELLE LEGGI DELLA SCUOLA

Raccolta delle norme in materia di  
istruzione pubblica e di amministrazione  
delle istituzioni scolastiche

- Il quadro dell'evoluzione normativa del sistema di istruzione
- Percorsi normativi tematici

Ottobre 2017 **III** Edizione

## APPENDICE

### LA PROVA SCRITTA: PERCORSI NORMATIVI TEMATICI

Questa Appendice ha lo scopo pratico di indicare, a titolo di esempio, come utilizzare il Codice delle leggi della scuola nel corso di una prova scritta per rispondere in modo sintetico ed al tempo stesso esaustivo ad una ipotetica traccia o ad un quesito a risposta sintetica.

Partendo dall'argomento assegnato, il ricorso ai corposi indici posti a corredo del Codice permette di:

- individuare la legislazione fondamentale per l'argomento oggetto del quesito;
- seguirne l'evoluzione cronologica (provvedimenti previgenti, modifiche intervenute dopo l'entrata in vigore);
- evidenziare eventuali parallelismi o differenze con istituti analoghi.

È dunque opportuno allenarsi a studiare con il Codice alla mano: questa metodica permette di prendere dimestichezza con la raccolta normativa ed i suoi apparati, cosa che si dimostrerà sommamente utile in sede di esame.

L'**Indice sistematico**, posto in apertura del volume, effettua una prima suddivisione delle normative in macro-argomenti; scorrendolo, è molto spesso possibile inquadrare l'oggetto principale del quesito e tracciarne, per così dire, il perimetro normativo.

Ad esempio, di fronte ad una traccia che chieda di delineare le possibili forme dell'attività contrattuale delle istituzioni scolastiche, il candidato analizzerà innanzi tutto i provvedimenti raccolti nella *Parte X (Gestione amministrativa e contabile)* del Codice che qui di seguito si riporta:



§62. D.P.R. 8-3-1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (Rinvio) (Articoli estratti)

§63. D.M. 1-2-2001, n. 44 – Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

§64. D.L. 25-9-2002, n. 210 – Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale (Articolo estratto)

§65. D.Lgs. 9-10-2002, n. 231 – Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

§66. D.Lgs. 12-4-2006, n. 163 – *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Articoli estratti)*

§67. D.M. 18-1-2008, n. 40 – *Modalità di attuazione dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni*

§67-bis. D.Lgs. 18-4-2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Articoli estratti)

§67-ter. D.L. 29-3-2016, n. 42 – Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca (Articoli estratti).

La semplice lettura delle epigrafi dei provvedimenti elencati ci fornisce una prima “scaletta”.

Il richiamo al regolamento n. 275/1999, ci permette di inquadrare l’attività negoziale quale una delle forme in cui si esplica l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Con il Decreto 44/2001 si entra, ovviamente, nel vivo della questione: si tratta del testo principale per quanto concerne la gestione contabile di un istituto scolastico. Continuando a scorrere l'indice sistematico, prima la menzione del previgente Codice dei contratti pubblici n. 163/2006 e poi del nuovo Codice (D.Lgs. 50/2016), ci suggeriscono di tener conto dei principi generali, di derivazione eurounitaria, in materia di appalti pubblici.

Nell'**indice analitico**, le norme sono invece raggruppate sotto singole voci relative ai vari istituti e disposte in ordine alfabetico. L'indice riporta, sotto ogni voce, tutti gli articoli del Codice che ad essa si riferiscono. Per continuare nel nostro esempio, andremo a consultare le voci riportate sotto *Attività negoziali (delle istituzioni scolastiche)*, *Contratti pubblici (stipulati da istituzioni scolastiche)*, e sotto *Codice dei contratti pubblici*.

Di utilità meno immediata nel corso di una prova scritta, l'**Indice cronologico** può risultare comunque prezioso per un'analisi diacronica, evidenziando eventuali interventi di modifica di un provvedimento.

Da questo punto di vista, però, l'aiuto maggiore al candidato è offerto dalle **note** poste in **calce** ad ogni articolo: la loro consultazione permette di sottolineare le modifiche apportate nel tempo al testo normativo e di segnalare eventuali disposizioni la cui entrata in vigore è stata posticipata (si pensi al D.P.R. 122/2009, regolamento sulla valutazione, e al suo progressivo superamento a seguito del D.Lgs. 62/2017).



## 1. Il sistema educativo di istruzione e formazione, in particolare la scuola secondaria di secondo grado: dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ai regolamenti applicativi

Codice	Tema
L. 53/2003 (Legge Moratti) §21	<i>I contenuti della riforma originaria</i>  Origine della riforma della scuola secondaria nella legge Moratti, legge quadro organica che delega il Governo a definire: a) le norme generali sull'istruzione; b) i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
D.Lgs. 226/2005 §22-bis	<i>I decreti attuativi</i>  Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.
D.L. 137/2008, conv. in L. 169/2008 (Decreto Gelmini) §23 D.P.R. 87/2010 §25 (istituti professionali) D.P.R. 88/2010 (istituti tecnici) §26 D.P.R. 89/2010 (licei) §27	<i>Dalla Riforma Gelmini ai regolamenti attuativi del piano programmatico del MIUR (contenuti dei regolamenti di riordino; differenze con il vecchio ordinamento)</i>  Contenuti della nuova normativa. Notare come i nuovi ordinamenti del settore tecnico-professionale fanno esplicito ed organico riferimento al quadro delle indicazioni provenienti dalla Unione Europea.
D.P.R. 133/2017 §25 D.P.R. 134/2017 §26	<i>Modifiche all'orario complessivo degli istituti professionali e degli istituti tecnici</i>  A seguito della sentenza 6438/2015 del TAR Lazio, era necessario rideterminare l'orario complessivo annuale degli istituti tecnici e degli istituti professionali, determinato dai Decreti nn. 87 e 88 del 2009 in n. 1056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione.

<p><b>L. 107/2015 §32-qua-ter</b></p>	<p><i>La progressiva revisione dell'istruzione professionale: la riforma in fieri (Buona Scuola)</i></p>
<p><b>D.Lgs. 61/2017 §32-quinquies</b></p>	<p>La <i>Buona scuola</i> prevede la delega per la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto del riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, attraverso: 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio” . Alla delega dà attuazione il D.Lgs. 61/2017 (Nuovi percorsi dell'istruzione professionale e raccordo con i percorsi IeFP), in vigore a partire dall'a.s. 2018/2019. Notare come anche i nuovi percorsi facciano esplicito riferimento ai modelli duali di apprendimento promossi dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (<i>Vocational Education and Training - VET</i>) (allegato A, Punto 1. Identità dell'istruzione professionale e il P.E.Cu.P).</p>

## 2. Il canale dell'istruzione e formazione professionale, dal soddisfacimento dell'obbligo di istruzione e formazione alla formazione tecnica superiore

Codice	Tema
<b>art. 117 Cost. La competenza esclusiva delle Regioni in materia di IeFP L. 53/2003 (Legge Moratti) §21 e D.Lgs. 226/2005 §22-bis</b> attuativo	<b><i>I contenuti della riforma originaria</i></b> Origine della riforma della scuola secondaria nella legge Moratti, legge quadro organica che delega il Governo a definire: <ol style="list-style-type: none"> <li>le norme generali sull'istruzione;</li> <li>i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale economici e tecnologici per rilanciare gli istituti tecnici e professionali.</li> </ol>
<b>D.Lgs. 76/2005 §84 D.Lgs. 77/2005 §104 D.Lgs. 226/2005 §22-bis</b> <i>(attuativo della Legge Moratti)</i>	<b><i>Analisi dei decreti attuativi della Riforma Moratti</i></b> Decreti attuativi volti rispettivamente al: <ul style="list-style-type: none"> <li>diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (n. 76/2005);</li> <li>alternanza scuola-lavoro (n. 77/2005);</li> <li>secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (n. 226/2005) che detta norme sui livelli essenziali cui avrebbero dovuto attenersi le Regioni (Capo III).</li> </ul>
<b>D.M. 436/2000 §102</b>	<b><i>Disamina del regolamento relativo alla formazione superiore</i></b> Regolamento di attuazione dell'art. 69, L. 144/1999, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).
<b>D.M. 139/2007 §86</b>	Regolamento con cui viene sancito l'obbligo di istruzione per 10 anni (superandosi in tal modo la divergenza tra obbligo scolastico ed obbligo di istruzione).
<b>D.P.R. 87/2010 §25 D.P.R. 88/2017 §26</b>	<b><i>Riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici</i></b> Gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà delle Regioni, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di IeFP (art. 2, c. 3 D.P.R. 87/2010). Gli istituti tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei poli tecnico-professionali (art. 2, c. 3 D.P.R. 87/2010).
<b>D.M. 4/2011 §30</b>	<b><i>Raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale</i></b> In attuazione dell'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni, sono individuate le Linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale.



<p><b>L. 107/2015</b>  <b>§32-quater</b>  <i>(Buona Scuola)</i></p>	<p><b><i>La Buona Scuola e il sistema di alternanza scuola-lavoro</i></b>          Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al D.Lgs. 77/2005, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio (art. 1, commi 33-39).</p>
<p><b>D.P.C.M. 25-1-2008 §109</b></p>	<p><b><i>La riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, gli ITS</i></b>          Il Decreto adotta Linee guida per il potenziamento dell'alta formazione professionale e per la valorizzazione della filiera tecnica. Tra le tipologie di intervento previste, vi è anche l'offerta formativa realizzata dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS).</p>
<p><b>L. 107/2015</b>  <b>§32-quater</b>  <i>(Buona Scuola)</i></p>	<p><b><i>La Buona Scuola e la nuova regolazione degli ITS</i></b>          Si accede ai percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o con diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale (art. 1, commi 45-55).</p>
<p><b>D.Lgs. 61/2017</b>  <b>§32-quinquies</b></p>	<p><b><i>La progressiva revisione dell'istruzione professionale: la riforma in fieri</i></b>          La <i>Buona scuola</i> prevede la delega per la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale e il raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) nel rispetto del riparto di competenze legislative previsto dall'articolo 117 della Costituzione, attraverso: 1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni delle opzioni dell'istruzione professionale; 2) il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio". Alla delega dà attuazione il D.Lgs. 61/2017 (Nuovi percorsi dell'istruzione professionale e raccordo con i percorsi IeFP), in vigore a partire dall'a.s. 2018/2019. Notare come anche i nuovi percorsi facciano esplicito riferimento ai modelli duali di apprendimento promossi dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (<i>Vocational Education and Training - VET</i>) (allegato A, Punto 1. Identità dell'istruzione professionale e il P.E.Cu.P).</p>

### 3. Il piano triennale dell'offerta formativa come espressione dell'autonomia scolastica

Codice	Tema
L. 59/1997, art. 21 §47	<p><b><i>I principi ispiratori dell'autonomia scolastica</i></b> L'art. 21 della L. 59/1997 inserisce l'autonomia degli istituti scolastici all'interno di una normativa più ampia che dà inizio ad un processo di decentramento e devoluzione di compiti e funzioni del Governo agli Enti territoriali</p>
D.P.R. 275/1999 §48	<p><b><i>Provvedimento attuativo della L. 59/1997 che ha introdotto il POF</i></b> Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento mirato a conciliare le esigenze del territorio con le linee unitarie del sistema scolastico a livello nazionale (Dirigente scolastico: garante di questo equilibrio)</li> <li>• Tre parti fondamentali: la progettazione educativa, la progettazione curricolare, la progettazione organizzativa</li> <li>• Soggetti responsabili e obiettivi</li> </ul>
art. 3 D.P.R. 275/1999 come modificato dalla L. 107/2015 ( <i>Il PTOF</i> )	<p><b><i>Definire il POF e tracciarne i tratti essenziali e le finalità</i></b> Il PTOF riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Dirigente scolastico raccoglie proposte e pareri anche da parte delle famiglie, e definisce gli indirizzi generali dell'attività della scuola;</li> <li>• il Collegio dei docenti, sulla base degli indirizzi del Dirigente scolastico, elabora il PTOF;</li> <li>• il Consiglio d'Istituto approva il PTOF;</li> <li>• il PTOF è reso pubblico, quindi messo a conoscenza degli alunni e delle famiglie all'atto dell'iscrizione.</li> </ul>
art. 4 D.P.R. 275/1999 ( <i>Autonomia didattica</i> )	<p><b><i>Il PTOF come documento di espressione dell'autonomia dei singoli istituti</i></b> Le scuole regolano i tempi dell'attività didattica (montante ore), percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività, utilizzo di strumenti didattici e tecnologie innovative coerenti con il PTOF.</p>

<p><b>art. 5 D.P.R. 275/1999</b> (Autonomia organizzativa)</p>	<p><i>Modalità organizzative da stabilire in relazione alle esigenze derivanti dal Piano triennale dell'offerta formativa</i></p> <p>Adattamenti del calendario scolastico          Impiego dei docenti          Orario complessivo del curriculum</p>
<p><b>art. 6 D.P.R. 275/1999</b> (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)</p>	<p><i>Da esercitare tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali</i></p> <p>Progettazione formativa          Aggiornamento professionale          Innovazione          Ricerca didattica          Scambio di informazioni          Integrazione tra le diverse articolazioni</p>

#### 4. Il capo d'istituto nelle sue relazioni con gli enti territoriali ridisegnati dalla riforma del Titolo V della Costituzione

Codice	Tema
Titolo V, Cost.nv. in L. 40/2007 §1	<p><b>Modificato con L. cost. 3/2001 (XIII legislatura) dando ampia autonomia agli enti territoriali</b></p> <p>Ridefinizione di nuove competenze legislative: le competenze esclusive dello Stato; le competenze concorrenti tra lo Stato e le Regioni; le competenze esclusive (residuali) delle Regioni.</p> <p><b>Art. 117, co. 3:</b> introduce ed istituzionalizza al livello costituzionale l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche.</p> <p><i>Stato:</i> competenza esclusiva delle norme generali dell'istruzione e livelli essenziali delle prestazioni.</p> <p><i>Regioni:</i> potestà esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale.</p>
<p><b>D.Lgs. 112/1998 artt. 135-139, istruzione artt. 140-147, formazione professionale §38</b></p>	<p><b>Il decreto sul federalismo le competenze territoriali</b></p> <p>Programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico, decentrando diverse attribuzioni dallo Stato alle Regioni, alle Province e ai Comuni.</p>
<p><b>D.Lgs. 267/2000 §39</b></p> <p><i>(Testo Unico Enti Locali)</i></p>	<p><b>Le forme associative degli Enti locali nel TUEL</b></p> <p>Convenzioni (art. 30), consorzi (art. 31), Unioni di Comuni (art. 32), accordi di programma sono alcune delle forme associative previste dal TUEL per l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni.</p>
<p><b>D.P.R. 275/1999 §48</b></p>	<p><b>Gli accordi di rete</b></p> <p>Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coerenti col Piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 e per l'acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei compiti di carattere formativo (art. 7).</p>

## 5. Le Indicazioni nazionali nella scuola del primo ciclo dal D.Lgs. 54/2004 al D.M. 254/2012

Codice	Tema
L. 53/2003 §21	<p><i>Il primo ciclo di istruzione</i></p> <p>Il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di tre anni (art. 2).</p>
<p><b>D.Lgs. 59/2004 §22</b>  <i>Decreto attuativo della L. 53/2003</i></p>	<p><i>Le Indicazioni nazionali del 2004 relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione. Le "3 I": inglese, informatica, impresa</i></p> <p>La scuola primaria, accoglie e valorizza le diversità individuali, comprese quelle derivanti dalle disabilità; promuove lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base, comprese quelle relative all'alfabetizzazione informatica, fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana e l'alfabetizzazione nella lingua inglese, di porre le basi per l'utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile (art. 5). La scuola secondaria di primo grado è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio e al rafforzamento delle attitudini all'interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso l'alfabetizzazione e l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea; aiuta ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione (art. 9).</p>

<p><b>D.M. 31-7-2007 §94</b> <b>D.P.R. 89/2009 §24</b></p>	<p><i>Le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2007: il “cacciavite” di Fioroni</i> Per il biennio 2007-2008 e 2008-2009 le istituzioni scolastiche verificano la congruità dei contenuti proposti e la loro articolazione per campi di esperienza, aree, discipline e competenze, anche al fine di eventuali modificazioni e integrazioni. A partire dall’a.s. 2009-2010 e per tre anni si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del D.Lgs. 59/2004, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo di cui al D.M. 31 luglio 2007.</p>
<p><b>D.M. 254/2012 §32-bis</b></p>	<p><i>Le Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo dell’istruzione del 2012</i> Tre Parti comuni (1. Cultura, scuola, persona; 2. Finalità generali; 3. Organizzazione del curricolo), Indicazioni specifiche per la Scuola dell’infanzia e per la scuola del primo ciclo.</p>

## 6. Gli studenti con disabilità: la progettazione del percorso scolastico dalla certificazione di handicap al piano educativo individualizzato

Codice	Tema
Cost. art. 3, 34, 38 §1	<p><b><i>La tutela costituzionale dei diritti della persona</i></b>            Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione (...) di condizioni personali e sociali (art. 3).            La scuola è aperta a tutti (art. 34).            Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale (art. 38).</p>
L. 104/1992 §148	<p><b><i>Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Il processo di integrazione scolastica degli alunni con disabilità come "punto fermo della tradizione pedagogica della scuola italiana"</i></b>            Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido.            È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.            L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.            L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap (art. 12).</p>
L. 104/1992 §148 D.P.R. 24-2-1994 §149	<p><b><i>Diagnosi funzionale, Profilo dinamico funzionale, Piano educativo individualizzato</i></b>            Diagnosi funzionale: la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria (art. 3 D.P.R. 24-2-1994).            Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella diagnosi funzionale, descrive in modo analitico i possibili livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili (art. 4 D.P.R. 24-2-1994).            Il Piano educativo individualizzato è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione (art. 5, D.P.R. 24-2-1994).</p>

<b>D.Lgs. 66/2017</b> <b>§155-quinquies</b>	<i>Il decreto sull'inclusione scolastica e il Profilo di funzionamento (sostitutivo di Diagnosi funzionale e Profilo dinamico funzionale dal 1/1/2019)</i> Dal primo gennaio 2019, soppresso l'Atto di indirizzo del 1994, Diagnosi funzionale e Profilo dinamico-funzionale saranno accorpati in un unico documento, definito Profilo di funzionamento (art. 5, c. 2 D.Lgs. n. 66/2017).
--	--



## 7. Il collegio dei docenti: compiti e funzioni, suoi rapporti con il Dirigente scolastico

Codice	Tema
<p><b>D.Lgs. 297/1994 §18</b> (<i>Testo unico leggi della scuola</i>)</p>	<p><b><i>Composizione del collegio dei docenti nel Testo unico della scuola</i></b> Il collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto (art. 7).</p>
<p><b>D.Lgs. 297/1994 §18</b> (<i>Testo unico leggi della scuola</i>)</p>	<p><b><i>Compiti e funzioni del collegio dei docenti nel Testo unico della scuola</i></b> Il collegio dei docenti ha potere deliberante in una serie di materie e proponente in altre; in via residuale è corpo elettorale. Le materie in cui è deliberante sono: - il funzionamento didattico dell'istituto, con particolare riferimento alla programmazione educativa e didattica (art. 7, comma 2, lett. a); - la valutazione periodica dell'andamento complessivo dell'azione didattica (art. 7, comma 2, lett. d); - l'adozione dei libri di testo (art. 7, comma 2, lett. e); - la promozione di iniziative di sperimentazione (art. 7, comma 2, lett. f); - la promozione di iniziative di aggiornamento per gli insegnanti (art. 7, comma 2, lett. g); - la programmazione e l'attuazione di iniziative per il sostegno degli alunni disabili o con DSA, l'integrazione degli alunni stranieri, il recupero degli alunni in difficoltà di apprendimento (art. 7, comma 2, lett. m, n). Nelle materie che seguono formula proposte al dirigente scolastico, tenuto conto dei criteri deliberati dal consiglio d'istituto (art. 7, comma 2, lett. b): - formazione e composizione delle classi; - assegnazione ad esse dei docenti; - formulazione dell'orario delle lezioni.</p>

<p><b>D.Lgs. 297/1994</b>  <b>§18</b>  <i>(Testo unico leggi della scuola)</i>  <b>D.P.R. 416/1974</b>  <b>§55</b>  <b>D.Lgs. 165/2011</b>  <b>§61</b>  <b>L. 107/2015</b>  <b>§32-quater</b></p>	<p><b><i>Il collegio dei docenti come collegio elettorale. Dal Testo unico alla Buona scuola</i></b></p> <p>L'art. 7, c. 2, lett. h del T.U. prevede che il collegio dei docenti elegga i collaboratori del dirigente scolastico. Tale prerogativa è però superata a seguito del D.Lgs. n. 165/2001, art. 25, c. 5, che assegna al dirigente scolastico l'esclusiva competenza dell'individuazione dei propri collaboratori. Dopo la L. 107/2015 (art. 1, c. 83) il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico. Anche l'attribuzione dell'elezione del comitato per la valutazione del personale docente prevista dall'art. 7, c. 2, lett. l del T.U. è stata ridimensionata a seguito della legge n. 107/2015 (art. 1, c. 129). Per il Testo Unico (che recepiva il D.P.R. 416/1974, art. 8), il Comitato di valutazione è organo interno al collegio dei docenti, eletto dai docenti stessi, è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da 4 docenti effettivi (oltre a 2 docenti supplenti) nelle scuole con più di 50 docenti.</p> <p>Per l'art. 11 del T.U. novellato, il Comitato di valutazione è organo del consiglio d'istituto, eletto dai consiglieri (con l'eccezione di due docenti eletti dal collegio e di un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici); è presieduto dal dirigente scolastico ed è composto da 6 membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) tre docenti, di cui due scelti dal collegio e uno dal consiglio di istituto;</li> <li>b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;</li> <li>c) un componente esterno individuato dall'USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.</li> </ul>
---	---

<b>D.P.R. 275/1999</b> <b>§48</b> <b>L. 107/2015</b> <b>§32-quater</b>	<p><i>Il collegio dei docenti come perno della programmazione educativa</i></p> <p>Per l'art. 7, c. 2, lett. a del T.U. il collegio dei docenti cura la programmazione dell'azione educativa la cui massima espressione è il PTOF. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto (art. 3 del D.P.R. n. 275/1999, come modificato dalla art. 1, c. 14, L. 107/2015).</p> <p>Infine, in tema di valutazione, il collegio esercita la delicata competenza, già prevista dall'art. 1 del D.P.R. n. 122/2009 ed ora dal D.Lgs. n. 62/2017, ove è ricondotta alla dimensione anche collegiale della funzione docente, dell'estrinsecazione dei criteri della valutazione, improntati alla trasparenza e alla tempestività: "la valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e le Linee guida; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa".</p>
---	---

## 8. Il Sistema Nazionale di Valutazione

Codice	Tema
<b>Costituzione §1</b>	<p><b><i>Il monitoraggio del sistema quale bilanciamento dell'autonomia</i></b></p> <p>L'art. 117 della Costituzione assegna alla legislazione esclusiva dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;</li> <li>- le norme generali sull'istruzione.</li> </ul> <p>Se alle istituzioni scolastiche compete la responsabilità della realizzazione dei diritti dei discenti, anzitutto al successo formativo, nell'ambito delle Indicazioni ricevute e delle risorse assegnate, collaborando con l'Amministrazione centrale nella verifica dell'efficienza del sistema, allo Stato compete la verifica sulla fruizione, da parte di tutti i cittadini, di tali livelli essenziali di prestazioni.</p>
<b>D.P.R. 80/2013 §156</b> <i>(Regolamento sul S.N.V.)</i>	<p><b><i>I soggetti</i></b></p> <p>I soggetti che concorrono alla costituzione del Sistema nazionale di valutazione (S.N.V.) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'INVALSI che, fra l'altro, assicura il coordinamento funzionale dell'S.N.V. e definisce gli indicatori di efficienza e di efficacia in base ai quali l'S.N.V. individua le istituzioni scolastiche che necessitano di supporto e da sottoporre prioritariamente a valutazione esterna (art. 3);</li> <li>b) l'INDIRE, concorre a realizzare gli obiettivi dell'S.N.V. attraverso il supporto alle istituzioni scolastiche nella definizione e attuazione dei piani di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e dei risultati degli apprendimenti degli studenti, autonomamente adottati dalle stesse (art. 4);</li> <li>c) il contingente ispettivo, composto da dirigenti di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva, appartenenti alla dotazione organica dirigenziale del Ministero, che svolgono l'attività di valutazione nei nuclei previsti dall'art. 6 del Regolamento (art. 5).</li> </ul>

<p><b>D.P.R.</b> <b>80/2013 §156</b> <b>D.Lgs.</b> <b>286/2004 §121</b></p>	<p><i><b>Le funzioni</b></i></p> <p>Ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti, l'S.N.V. valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto già prevedeva il D.Lgs. 286/2004 (art. 2 D.P.R. 80/2013).</p> <p>Quest'ultimo provvedimento (emanato in attuazione della L. 53/2003), aveva istituito un Servizio Nazionale di Valutazione ai fini del progressivo miglioramento e dell'armonizzazione della qualità del sistema educativo con l'obiettivo di valutarne l'efficienza e l'efficacia, inquadrando la valutazione nel contesto internazionale. Per l'istruzione e la formazione professionale tale valutazione deve concernere esclusivamente i livelli essenziali di prestazione (art. 1 D.Lgs. 286/2004).</p>
<p><b>D.P.R.</b> <b>80/2013 §156</b></p>	<p><i><b>Il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche</b></i></p> <p>La materia è normata dall'art. 6 del Regolamento sul sistema nazionale di valutazione che prevede le seguenti fasi:</p> <p>A) autovalutazione delle istituzioni scolastiche tramite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) analisi e verifica del proprio servizio sulla base dei dati resi disponibili dal sistema informativo del Ministero, delle rilevazioni sugli apprendimenti e delle elaborazioni sul valore aggiunto restituite dall'INVALSI, oltre a ulteriori elementi significativi integrati dalla stessa scuola;</li> <li>2) elaborazione di un rapporto di autovalutazione in formato elettronico, secondo un quadro di riferimento predisposto dall'INVALSI, e formulazione di un piano di miglioramento;</li> </ol> <p>B) valutazione esterna tramite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) individuazione da parte dell'INVALSI delle situazioni da sottoporre a verifica, sulla base di indicatori di efficienza ed efficacia previamente definiti dall'INVALSI medesimo;</li> <li>2) visite alle scuole così selezionate da parte di nuclei costituiti da un dirigente tecnico (ispettore) o e da due esperti scelti dall'elenco appositamente predisposto dall'INVALSI;</li> <li>3) ridefinizione da parte delle istituzioni scolastiche dei piani di miglioramento in base agli esiti dell'analisi effettuata dai nuclei;</li> </ol> <p>C) azioni di miglioramento, consistenti nella definizione e nell'attuazione da parte delle istituzioni scolastiche degli interventi migliorativi anche con il supporto dell'INDIRE o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali;</p> <p>D) rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche tramite la pubblicazione e la diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di condivisione e promozione al miglioramento del servizio con la comunità di appartenenza.</p>

## 9. L'educazione permanente e l'apprendimento durante tutto il corso della vita (*longlife learning*), nonché la problematica dei corsi serali

Codice	Tema
<b>D.Lgs. 297/1994 §18</b> <i>(Testo unico leggi della scuola)</i>	<b><i>I corsi scolastici per adulti nel Testo Unico</i></b> Il D.Lgs. 297/1994 prevede all'art. 137 (ora abrogato dal D.P.R. 263/2012) l'istituzione di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio di scuola elementare. Per soggetti analfabeti, privi di titoli di studio e analfabeti di ritorno è prevista (art. 169) l'istituzione di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio e corsi sperimentali si scuola media per lavoratori.
<b>D.P.R. 275/1999 §48</b>	<b><i>La scuola dell'autonomia e l'educazione permanente</i></b> Il Ministero definisce (art. 8, co. 1, lett. h) i "criteri generali per l'organizzazione dei percorsi formativi finalizzati all'educazione permanente degli adulti, anche a distanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, formazione, lavoro", quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>• possibilità di insegnamento a distanza;</li> <li>• personalizzazione dei percorsi;</li> <li>• riconoscimento dei crediti formativi e delle esperienze di autoformazione.</li> </ul>
<b>L. 53/2003, art. 2, co.1 §21</b>	<b><i>La riforma Moratti e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita</i></b> Primo chiaro riferimento al <i>longlife learning</i> : "è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità, generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea" (art. 2, co. 1, lett. a).

<p><b>D.L. 112/2008, conv. in L. 133, art. 64 §69</b></p>	<p><i>Come di difficile attuazione pare ancora la realizzazione di corsi serali di istruzione superiore</i> L'art. 64, co. 4 lett. f) prevede "la riorganizzazione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti".</p>
<p><b>D.P.R. 263/2012 §31</b></p>	<p><i>I Centri per l'Istruzione degli Adulti (CPIA)</i> I Centri costituiscono una tipologia di istituzione scolastica dotata: - della medesima autonomia attribuita alle istituzioni scolastiche (D.P.R. n. 275/1999); - di uno specifico assetto didattico e organizzativo, nel rispetto della programmazione regionale, la cui offerta formativa è finalizzata al conseguimento di titoli di studio corrispondenti al primo ciclo, al compimento dell'obbligo scolastico e, infine, al conseguimento del diploma conclusivo dell'istruzione tecnica, professionale e liceale-artistico.)</p>
<p><b>Nota 19-2-2014, n. 4232 §158-ter</b></p>	<p><i>L'orientamento permanente</i> Dall'Accordo sottoscritto in data 5 dicembre 2013 da Governo, Regioni ed Enti locali scaturirono le "Linee guida nazionali per l'orientamento permanente", emanate dal MIUR il successivo 19 febbraio 2014. L'orientamento lungo tutto il corso della vita è diritto di ogni persona. In un quadro di norme nazionali ed europee, esso ha il fine di garantire il processo di scelta e di decisione, con l'obiettivo di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica e l'inclusione sociale, facilitando l'incontro fra domanda e offerta di lavoro.</p>

## 10. Il sistema di valutazione degli studenti: dalla L. 517/1977 al D.Lgs. 75/2017

Codice	Tema
<p><b>L. 517/1977 §116</b> (Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione)</p>	<p><b>Una svolta epocale: l'introduzione della "scheda personale dello studente"</b> La L. 517/1977 segnò una svolta epocale: mentre in precedenza gli insegnanti valutavano la quantità di nozioni apprese rispetto alla trasmissione di contenuti predeterminati, la nuova normativa segna il passaggio a una prassi dell'organizzazione degli apprendimenti con maggiore attenzione alla crescita della personalità dei fanciulli.</p>
<p><b>D.P.R. 122/2009 §123</b> (Regolamento sulla valutazione)</p>	<p><b>Compiti e funzioni del collegio dei docenti nel Testo unico della scuola</b> Il regolamento del 2009 dà attuazione alla delega contenuta nell'art. 5 della L. 169/2008 e riconduce la valutazione dell'alunno all'autonomia professionale della funzione docente.</p>
<p><b>L. 107/2015 §32-quater</b> (La "Buona scuola")</p>	<p><b>La delega a rivedere le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze</b> L'art. 1, comma 181, lett. i) elenca i criteri cui il legislatore delegato deve attenersi nella revisione della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze. Rispetto alle altre deleghe, questa appare come la meno circostanziata. Si richiede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la revisione delle modalità di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti del primo ciclo di istruzione, mettendo in rilievo la funzione formativa e di orientamento della valutazione, e delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo;</li> <li>- la revisione delle modalità di svolgimento degli esami di Stato relativi ai percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado in coerenza con quanto previsto dai regolamenti revisione della scuola secondaria di secondo grado.</li> </ul>



**D.Lgs. 62/2017 §123-quadro**

***L'attuazione della delega e il progressivo superamento del D.P.R. 122/1989***

L'art. 1 del D.Lgs. 62/2017 fissa i principi di riferimento dell'azione valutativa della scuola, individuandone oggetto e finalità: l'oggetto è il processo formativo e risultati di apprendimento, la finalità è formativa ed educativa.

Così finalizzata, la valutazione concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documenta lo sviluppo dell'identità personale, promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum. Essa è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.

Le norme contenute nel D.Lgs. n. 62/2017 hanno decorrenze di applicazione distribuite su due anni scolastici: il 2017/18 e il 2018/19.

Sono in vigore dal 1° settembre 2017:

- > le norme inerenti i principi generali (art. 1);
- > le norme riferite al primo ciclo di istruzione (artt. 2-11).

Entrano in vigore dal 1° settembre 2018:

- > le norme riferite al secondo ciclo di istruzione (artt. 12-21);
- > le norme inerenti l'effettuazione delle prove INVALSI (artt. 4, 7 e 19);
- > l'art. 22 (Valutazione relativa alla scuola in ospedale);
- > l'art. 24 (Regioni e Province a Statuto speciale) per la parte relativa al secondo ciclo;
- > l'art. 25 (Scuole italiane all'estero) per la parte relativa al secondo ciclo.

## 11. Il riconoscimento del lavoro nell'istruzione superiore riformata

Codice	Tema
<p><b>L. 53/2003 §21</b> (<i>Riforma Moratti</i>)</p>	<p><b><i>La Riforma Moratti e l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e formazione: l'alternanza scuola-lavoro</i></b> L'art. 2, lett. g.), dispone che “dal compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche possono essere conseguiti in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato”. All'alternanza scuola-lavoro è dedicato il successivo art. 4, ove viene esplicitato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo in alternanza scuola-lavoro è una modalità progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica in collaborazione con le imprese, con le loro associazioni di rappresentanza e con le camere di commercio;</li> <li>- essa assicura ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;</li> <li>- le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale regionale ed assicurare, d'intesa con le Regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi.</li> </ul>
<p><b>D.Lgs. 77/2005 §104</b> (<i>Norme generali sull'alternanza scuola-lavoro</i>)</p>	<p><b><i>Compiti e funzioni del collegio dei docenti nel Testo unico della scuola</i></b> La delega conferita al governo dalla legge n. 53/2003 portò all'emanazione del D.Lgs. n. 77/2005, “Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro”. L'alternanza scuola-lavoro vi è qualificata come modalità di svolgimento dell'intera formazione dai 15 ai 18 anni, al fine di assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. I percorsi in alternanza ricadono sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, non costituiscono rapporto individuale di lavoro e perseguono le seguenti finalità: 1. attuare modalità di apprendimento flessibili, collegati con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, che diano esiti equivalenti ai percorsi del secondo ciclo, collegando la formazione in aula con l'esperienza pratica;</p> <p>2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;</p> <p>3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.</p>

<p><b>D.P.R. 87/2010</b> §25 <b>D.P.R. 88/2010</b> §26 <b>D.P.R. 89/2010</b> §27</p>	<p><i>La riforma dell'istruzione superiore a rivedere le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze</i></p> <p>I decreti 87 (art. 5, c. 2, lett. <i>d</i>), 88 (art. 5, c. 2, lett. <i>e</i>) e 89 (art. 2, c. 7) del 2010 affermano che i progetti di alternanza scuola-lavoro sono comuni a tutti i percorsi di studio e formazione nel secondo ciclo.</p>
<p><b>L. 107/2015</b> <b>§32-quater</b> (La “Buona scuola”)</p>	<p><i>L'anticipo al terzo anno dei percorsi di alternanza scuola-lavoro</i></p> <p>L'art. 1, commi 33-44 della L. 107/2015 ha anticipato al terzo anno delle superiori i percorsi di alternanza scuola lavoro con la durata complessiva di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- almeno 400 ore nel triennio finale degli istituti tecnici e professionali;</li> <li>- almeno 200 ore nel triennio finale dei licei.</li> </ul> <p>Tali attività vanno previste nel POF triennale; possono essere svolte durante la sospensione delle attività didattiche, anche con la modalità dell'impresa formativa simulata e possono essere realizzate anche all'estero.</p> <p>Per gli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro, le scuole devono svolgere attività di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.</p> <p>Il comma 41 istituisce presso le Camere di commercio il Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Nel registro sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza: per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza.</p> <p>Spetta al dirigente scolastico, nell'attuazione del POF triennale, individuare all'interno di tale registro le imprese e gli enti disponibili e stipulare le necessarie convenzioni.</p>

## 12. Il candidato delinei lo sviluppo della legislazione riguardante la gestione del personale

Codice	Tema
D.Lgs. 297/1994, artt. 395-604 §18	<p><i>Nel testo unico in materia di istruzione sono confluite tutte le norme inerenti lo stato giuridico del personale scolastico</i></p> <p>La <b>parte III</b> (artt. 395-604) del testo unico è inerente al personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• docente, educativo, direttivo e ispettivo (di ruolo e non): dalle funzioni al reclutamento, dai diritti e doveri alla disciplina e sanzioni;</li> <li>• amministrativo, tecnico e ausiliario e personale ATA non di ruolo.</li> </ul>
D.Lgs. 165/2001, artt. 25 e 29 §61	<p><i>Le norme sui Dirigenti delle istituzioni scolastiche</i></p> <p>Il T.U. pubblico impiego, oltre a far salve alcune norme del testo unico istruzione inerenti il personale (v. artt. 53 e 69), più in particolare detta norme inerenti i <b>dirigenti scolastici</b> (art. 25) e il reclutamento degli stessi (art. 29).</p> <p>Qualifica dirigenziale istituita nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica per i capi d'istituto: definizione di funzione e compiti.</p>
D.Lgs. 165/2001 §61 (art. 25, comma 2) (Lavoro alle dipendenze della P.A.)	<p><i>Il profilo del Dirigente scolastico nel D.Lgs. 165/2001</i></p> <p>Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione (<i>compito ripreso anche nell'art. 1 del CCNL</i>), ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali (responsabilità affermata anche nell'art. 4, c. 2) del D.Lgs. n. 165/2001) e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.</p>
D.Lgs. 165/2001 §61 (art. 25, comma 3) (Lavoro alle dipendenze della P.A.)	<p><i>Il profilo del Dirigente scolastico nel D.Lgs. 165/2001</i></p> <p>Nell'esercizio di tali competenze, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio (grazie anche all'art. 7 del D.P.R. 275/1999 sulle reti), per l'esercizio della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.), intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni (art. 34 Cost.).</p>

<p><b>D.Lgs. 165/2001</b>  <b>§61</b>  <b>(art. 25, comma 4)</b>  <i>(Lavoro alle dipendenze della P.A.)</i></p>	<p><b><i>Il profilo del Dirigente scolastico nel D.Lgs. 165/2001</i></b>  Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.</p>
<p><b>D.Lgs. 165/2001</b>  <b>§61</b>  <b>(art. 25, comma 5)</b>  <i>(Lavoro alle dipendenze della P.A.)</i></p>	<p><b><i>Il profilo del Dirigente scolastico nel D.Lgs. 165/2001</i></b>  Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.</p>
<p><b>D.Lgs. 165/2001</b>  <b>§61</b>  <b>(art. 25, comma 5)</b>  <i>(Lavoro alle dipendenze della P.A.)</i></p>	<p><b><i>Il profilo del Dirigente scolastico nel D.Lgs. 165/2001</i></b>  Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica</p>
<p><b>L. 107/2015</b>  <b>§32-quater</b>  <i>(La "Buona scuola")</i></p>	<p><b><i>La L. 107/2015: continuità e innovazione</i></b>  Il profilo del dirigente scolastico delineato nei commi 78 e seguenti dell'articolo unico della L. 107/2015 appare in continuità con quello del 2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'assicurare che "le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali";</li> <li>- nel ribadire il criterio generale dell'equilibrio istituzionale nel "rispetto delle competenze degli organi collegiali";</li> <li>- nel finalizzare la funzione dirigenziale alla gestione efficiente ed efficace delle risorse attribuite alla scuola, a partire dalle risorse umane;</li> <li>- nel sottolineare la responsabilità di risultato tipica del dirigente.</li> </ul>

### 13. La riforma della pubblica amministrazione: normativa di riferimento

Codice	Tema
L. 241/1990 §172	<p><b><i>Il processo di riforma si avvia con la legge sul procedimento e documentazione amministrativa</i></b></p> <p>La legge mira alla semplificazione amministrativa, alla trasparenza, alle norme sull'accesso agli atti.</p>
D.Lgs. 29/1993 (confluito nel T.U. 165/2001) §173	<p><b><i>La riforma del pubblico impiego varata sotto il governo Amato</i></b></p> <p>Il decreto è emanato in un periodo di modernizzazione del sistema amministrativo, con le seguenti innovazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• separazione di compiti tra organi politici e dirigenti della p.a. (art. 3);</li> <li>• è garantita la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale (art. 7);</li> <li>• nasce la contrattualizzazione del rapporto di lavoro e viene istituita l'ARAN;</li> <li>• devoluzione delle controversie al giudice ordinario.</li> </ul>
D.Lgs. 297/1994 §18	<p><b><i>Nel testo unico istruzione confluisce poi una raccolta corposa di norme</i></b></p> <p>Il decreto è diviso in 5 parti: <i>Parte I</i> – Norme generali (che contiene anche gli organi collegiali); <i>Parte II</i> – Ordinamento scolastico; <i>Parte III</i> – Personale; <i>Parte IV</i> – Ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione; <i>Parte V</i> – Scuole italiane all'estero.</p> <p>Delega all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 26, co. 3).</p>
L. 59/1997 (legge Bassanini) §47	<p><b><i>La legge Bassanini è una legge delega che pone le basi di una nuova stagione di riforme nella p.a.: semplificazione e decentramento</i></b></p> <p>In questa legislatura si avvia il federalismo amministrativo, ossia trasferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli enti locali (che verrà poi attuato con decreti attuativi: v. D.Lgs. 112/1998).</p> <p>Semplificazione dell'attività amministrativa e autonomia delle istituzioni scolastiche (art. 21): gestione del servizio di istruzione, autonomia organizzativa, finanziaria e didattica, aree autonome di contrazione collettiva (<i>non ancora attuate ma raggruppate in unico CCNL</i>).</p>

<p><b>D.Lgs. 165/2001</b> (T.U. pubblico im- piego) <b>§173</b></p>	<p><b><i>Viene emanato il testo unico di riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego</i></b> Il decreto ha riordinato in un unico testo le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che erano contenute nel D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed ha istituito la qualifica dirigenziale per i capi di istituto: (art. 25) e ne ha fissato le norme sul reclutamento (art. 29).</p>
<p><b>D.Lgs. 150/2009</b> (decreto Brunetta) <b>§175</b></p>	<p><b><i>Attuazione delle legge delega 15/2009 in cui il Parlamento delega il Governo a ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e l'efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni</i></b> Riforma organica del rapporto di lavoro nelle P. A. di cui i principali aspetti sono: notevoli modifiche al D.Lgs. 165/2001; misurazione, valutazione e trasparenza della performance; merito e premi; principi generali sul lavoro pubblico e dirigenza; contrattazione collettiva ridimensionata (sono escluse le materie sull'organizzazione degli uffici e sulle prerogative dirigenziali); controlli sulle assenze del personale; responsabilità e sanzioni.</p>
<p><b>D.Lgs. 74/2017</b> <b>§175</b> (Riforma della P.A.)</p>	<p><b><i>La riforma Madia della Pubblica Amministrazione</i></b> <b>D.Lgs. 75/2017 §173</b> In attuazione della L. 124/2015 sono stati emanati in particolare due decreti legislativi di riforma del pubblico impiego: - il D.Lgs. 74/2017 sulla valutazione della performance dei dipendenti pubblici reca modifiche al D.Lgs. 150/2009; - il D.Lgs. 75/2017 modifica il Testo unico del pubblico impiego (D.Lgs. 165/2001), in particolare in materia di responsabilità disciplinare, sanzioni e infrazioni.</p>

## 14. L'autonomia scolastica: principi e attuazione

Codice	Tema
<b>L. 59/1997, art. 21</b> <i>(legge Bassanini)</i> <b>§47</b>	<b><i>I principi ispiratori dell'autonomia scolastica</i></b> L'art. 21 della L. 59/1997 inserisce l'autonomia degli istituti scolastici all'interno di una normativa più ampia che dà inizio ad un processo di decentramento e devoluzione di compiti e funzioni del Governo agli Enti territoriali. La gestione del servizio di istruzione passa dall'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione alle istituzioni scolastiche.
<b>D.Lgs. 112/1998</b> <b>artt. 135-139,</b> <i>istruzione</i> <b>artt. 140-147, for-</b> <b>mazione professionale</b> <b>§38</b>	<b><i>Il decreto sul federalismo attua i principi del decentramento di funzioni amministrative e delinea in maniera più netta le competenze territoriali, ponendo le basi dell'autonomia dei soggetti preposti all'istruzione pubblica</i></b> Programmazione e gestione amministrativa del servizio scolastico, decentrando diverse attribuzioni dallo Stato alle Regioni, alle Province e ai Comuni.
<b>D.P.R. 275 /1999</b> <b>§48</b>	<b><i>Il testo cardine dell'autonomia scolastica: il regolamento attuativo della legge Bassanini</i></b> Regolamento attuativo dell'art. 21, <i>legge Bassanini</i> , detta la disciplina generale dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale. Nello specifico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autonomia didattica (art. 4), organizzativa (art. 5), di ricerca, sperimentazione e sviluppo (art. 6);</li> <li>• Autonomia finanziaria (vedi D.I. 44/2001);</li> <li>• Curricolo dell'autonomia (artt. 8-11);</li> <li>• Sperimentazione dell'autonomia e scambio di esperienze (artt. 12, 13);</li> <li>• Attribuzione, ripartizione e coordinamento delle funzioni (artt. 14-16).</li> </ul>
<b>D.M. 44/2001 §63</b>	<b><i>Ulteriore attuazione a tale processo di riforma è data dal regolamento amministrativo-contabile delle scuole</i></b> Realizzazione di un programma annuale, documento contabile predisposto dal dirigente scolastico in base al quale si svolge l'attività finanziaria dell'istituto.



<p><b>L. 107/2015</b> <b>§32-quater</b> (La “Buona scuola”)</p>	<p><i>La revisione del regolamento di contabilità: i criteri della L. 107/2015</i></p> <p>Il comma 143 dell’art. 1 della Legge 107/2015 indica gli obiettivi della revisione del D.M. 44/2001:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) incrementare l’autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali;</li><li>2) semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili;</li><li>3) armonizzare i sistemi contabili;</li><li>4) definire la disciplina degli organi e dell’attività di revisione amministrativo-contabile dei convitti e degli educandati.</li></ol>
---	--

## 15. L'accesso alla documentazione amministrativa

Codice	Tema
<b>Art. 97 Cost. §1</b>	<p><b><i>La Costituzione e i principi</i></b>            Il principio di legalità (l'attività amministrativa deve corrispondere sempre alle prescrizioni di legge).            Il principio di buon andamento (o di buona amministrazione), prevede che l'azione amministrativa deve svolgersi secondo le modalità più idonee ed opportune al fine di meglio perseguire l'interesse pubblico generale.            Il principio di imparzialità, secondo cui l'azione amministrativa deve essere estranea ad interessi di parte, ed essere finalizzata solo alla realizzazione dell'interesse pubblico generale.</p>
<b>L. 241/1990 §172</b> <i>(Legge sul procedimento amministrativo)</i>	<p><b><i>La revisione del regolamento di contabilità: i criteri della L. 107/2015</i></b>            La disciplina generale del procedimento amministrativo è contenuta nella legge n. 241/1990. L'art. 1, comma 1 individua i principi generali: l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza.</p>
<b>L. 241/1990 §172</b> <i>(Legge sul procedimento amministrativo)</i>	<p><b><i>L'accesso ai documenti amministrativi come principio generale dell'attività amministrativa</i></b>            L'art. 22, comma 2, stabilisce che l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.            L'art. 22 della L. n. 241/1990 definisce il diritto di accesso come il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia dei documenti amministrativi. Per "interessati" si devono intendere tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l'accesso.</p>
<b>D . P . R . 184/2006 §174</b> <i>(Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso)</i>	<p><b><i>L'accesso ai documenti amministrativi come principio generale dell'attività amministrativa</i></b>            L'art. 22, comma 2, stabilisce che l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e            Il legislatore ha provveduto a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso con il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184. Sono previste due modalità:            - accesso informale (art. 5);            - accesso formale (art. 6).</p>

<p><b>D.Lgs. 33/2013 §177-ter</b></p>	<p><i>L'accesso civico</i></p> <p>Il D.Lgs. 33/2013 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” fa propria la concezione del “principio generale di trasparenza”, enunciato dall’art. 1; suo scopo è “ favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”; mira, inoltre, “ad attuare il principio democratico” ed integra “il diritto ad una buona amministrazione”, concorrendo “alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.</p> <p>In applicazione di tale principio, il D.Lgs. 33/2013 qualifica il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni dell’amministrazione (cosiddetto accesso civico) come “diritto di chiunque” (art. 5, comma 1).</p>
<p><b>D.Lgs. 97/2016 §177-quater</b></p>	<p><i>L'accesso civico generalizzato</i></p> <p>Il D.Lgs. 33/2013 è stato profondamente rivisto e modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. Tale ultimo decreto ha tra l’altro introdotto un nuovo tipo di accesso agli atti: l’accesso civico generalizzato definito anche FOIA (<i>Freedom of Information Act</i>). La nuova tipologia di accesso è delineata nel novellato art. 5, comma 2 del decreto 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016, ai sensi del quale “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.</p>